

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2291 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2015

che modifica la decisione 2013/722/UE per quanto riguarda l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia in Lettonia nel 2014

[notificata con il numero C(2015) 8607]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

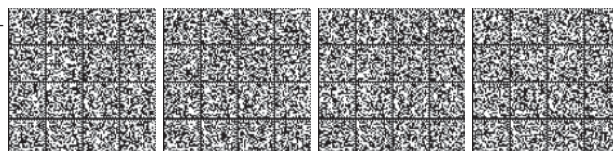
LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, l'articolo 13, paragrafo 5, e l'articolo 45, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 11, paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione ⁽³⁾ approva il programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia per il periodo dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016.
- (2) A norma dell'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia nel 2014 è stato inizialmente fissato a 1 225 000 EUR. A norma dell'articolo 11, paragrafo 7, lettera c) punto ii), di tale decisione, l'importo massimo del contributo per la parte di programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia è stato fissato a 475 000 EUR.
- (3) A seguito di una valutazione, da parte della Commissione, di relazioni tecniche e finanziarie intermedie presentate dagli Stati membri a norma dell'articolo 27, paragrafo 7, della decisione 2009/470/CE per quanto riguarda le spese sostenute per il finanziamento dei programmi di eradicazione nell'anno 2014, la decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione ⁽⁴⁾ ha modificato gli importi massimi per tali programmi.
- (4) L'articolo 5, paragrafo 17, della decisione di esecuzione 2014/925/UE ha modificato l'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, fissando l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lettonia nel 2014 a 400 000 EUR. L'articolo 5, paragrafo 18, della decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione ha modificato l'articolo 11, paragrafo 7, lettera c), punto ii), della decisione di esecuzione 2013/722/UE, fissando anche l'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per la parte del suddetto programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia a 400 000 EUR.

⁽¹⁾ GUL 155 del 18.6.2009, pag. 30.⁽²⁾ GUL 189 del 27.6.2014, pag. 1.⁽³⁾ Decisione di esecuzione 2013/722/UE della Commissione, del 29 novembre 2013, recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2014 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi (GUL 328 del 7.12.2013, pag. 101).⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione 2014/925/UE della Commissione, del 16 dicembre 2014, che approva alcuni programmi modificati di eradicazione, lotta e sorveglianza di malattie animali e di zoonosi per il 2014 e che modifica la decisione di esecuzione 2013/722/UE per quanto riguarda il contributo finanziario dell'Unione ad alcuni programmi approvati con tale decisione (GUL 363 del 18.12.2014, pag. 173).

- (5) L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione fissato di recente per il programma di eradicazione della rabbia in Lettonia nel 2014 è errato. In particolare, in conformità all'articolo 11, paragrafo 6, lettera c), punto vi), e all'articolo 11, paragrafo 7, lettera c), punto ii) della decisione di esecuzione 2013/722/UE come modificata, qualora la parte di programma da attuare nella zona cuscinetto della Bielorussia venisse eseguita correttamente e l'importo di 400 000 EUR venisse utilizzato, nessun altro contributo finanziario dell'Unione sarebbe disponibile per la parte di programma da attuare in Lettonia. Ciò non è coerente con la strategia globale di eradicazione della rabbia dall'Unione europea, che si basa sull'eliminazione della malattia dagli Stati membri e sulla creazione di zone cuscinetto lungo i confini esterni dell'Unione per impedire le reintroduzioni.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2013/722/UE, tenendo debitamente conto della relazione tecnica e finanziaria intermedia presentata dalla Lettonia per quanto riguarda l'attuazione del programma di eradicazione della rabbia nell'anno 2014.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 11, paragrafo 6, della decisione di esecuzione 2013/722/UE, il punto vi) della lettera c) è sostituito dal seguente:

«vi) 800 000 EUR per la Lettonia».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2015

Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione

16CE0349

